



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Viale del Lavoro, 1
www.comune.pontesannicolo.pd.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289
comune@comune.pontesannicolo.pd.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ALLEGATO A)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2014/2015 e 2015/2016

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle Scuole primarie (elementari) per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 (CPV 60130000-8).

La presente procedura ha ottenuto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture il seguente codice identificativo di gara: 582022057B.

Il servizio si svolge integralmente nell'ambito del territorio del Comune di Ponte San Nicolò.

La ditta affidataria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale D'Appalto e di tutte le indicazioni organizzative che saranno impartite dal Comune, in particolare per quanto concerne gli orari, i percorsi e le fermate.

Il presente appalto è regolato dalle norme del presente Capitolato Speciale d'appalto, dalla Lettera Invito, dal *Regolamento Comunale di Economato e per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia* del Comune di Ponte San Nicolò, dalle norme del Codice Civile e del Codice della Strada, compreso il relativo regolamento di attuazione, dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e dal D.P.R. 05.10.2007 n. 207; è, inoltre, regolato dalla normativa specifica di settore, statale e regionale:

- D.M. 20.12.1991 n. 448;
- D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- Legge 218 del 01.08.2003 (Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (Disciplina dei servizi atipici);
- L.R. Veneto 03.04.2009, n. 11 (Disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. Veneto 30.10.1998, n. 25 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale");
- L.R. Veneto 30.10.1998 n. 25 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale);
- D.M. 18.04.1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010;
- D.M. 31.01.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- Regolamento CE 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 (Norme comuni sulle disposizioni da rispettare per l'esercizio di attività di trasportatore su strada);
- Decreto Dirigenziale del 25.11.2011 n. 291 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Decreto Dirigenziale del 25.01.2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità;
- D.G.R. n. 598 del 29.04.2014 (L.R. 05.04.2013, n. 3, art. 36. "Modifiche leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici". Disposizioni attuative art. 36 comma 9 della L.R. 3/2013. Deliberazione n. 4/CR del 28 gennaio 2014).

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta affidataria avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se qui non espressamente richiamate, derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, sia a livello nazionale che regionale e comunale.

In modo particolare, l'affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di circolazione su strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...), nonché le prescrizioni normative, generali e particolari, in vigore nel periodo di vigenza del contratto.

L'Affidatario sarà inoltre tenuto al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento, senza che ciò costituisca titolo per richieste di oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle suddette norme.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio prevede il trasporto degli alunni dalla frazione di Roncajette verso la scuola primaria "P.R. Giuliani" di Ponte San Nicolò, sita in via Giorato, 24, e ritorno. Di norma la fermata di partenza (capolinea) dalla frazione di Roncajette è stabilita in Piazza don Giovanni Rossi. La percorrenza è di circa 4 km per tratta.

Il servizio oggetto d'appalto dovrà essere assicurato, salvo diversa disposizione impartita dall'Amministrazione Comunale:

- nell'anno scolastico 2014/15 nei giorni **dal lunedì al sabato**
- nell'anno scolastico 2015/16 nei giorni **dal lunedì al venerdì**

in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica, secondo quanto previsto dal calendario scolastico annualmente approvato dalla Regione del Veneto o dall'Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò.

L'Ufficio Pubblica Istruzione comunica annualmente all'affidatario, prima dell'avvio dell'anno scolastico, il piano annuale di trasporto (la **data di avvio del servizio, prevista per l'anno scolastico 2014/2015 per il 15 settembre 2014**, gli orari di inizio e di termine delle lezioni scolastiche, previste per l'anno scolastico 2014/2015 rispettivamente nelle **ore 8.00** e nelle **ore 13.00**, il nominativo degli alunni da trasportare e l'ubicazione delle fermate). Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari convenuti, salvo causa di forza maggiore o previa espressa autorizzazione da parte della stazione appaltante. Si stima, in linea di massima, che il servizio debba essere svolto dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 13.30.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, come previsto dall'art. 311 comma 4 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, di chiedere l'aumento del numero di giorni di servizio fino a concorrenza del quinto del prezzo complessivo del contratto (escludendosi quindi, entro tale limite, una diversa tariffa giornaliera del servizio rispetto a quella offerta in sede di gara) al fine di realizzare il servizio nei giorni di sabato anche per l'anno scolastico 2015/16. In tal caso la ditta affidataria non avrà diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni rese, secondo la tariffa giornaliera prevista al successivo art. 14.

Il servizio di vigilanza degli alunni sull'automezzo è garantito dal Comune mediante personale individuato e remunerato dall'Amministrazione Comunale.

Devono essere assicurati l'arrivo a scuola degli alunni con la massima puntualità e la pronta disponibilità del mezzo al termine delle lezioni per la tratta di ritorno.

Il servizio di trasporto dovrà essere assicurato anche in presenza di orari provvisori, diversi da quelli sopra indicati, in particolare all'inizio di ciascun anno scolastico, o in caso di riduzione orario per sciopero del personale docente, senza aggravio di prezzo.

Il Comune di Ponte San Nicolò si riserva inoltre, nelle prime settimane di scuola, la facoltà di effettuare le variazioni alle fermate, ai punti di raccolta ed agli orari che si rendessero necessarie per migliorare il servizio.

In caso di sciopero o di assemblee del personale scolastico, l'affidatario è tenuto ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio e fine lezione, tranne per i casi di ingresso posticipato o uscita posticipata generalizzata a tutta la scolaresca, che verrà regolarmente comunicata dal competente Ufficio comunale.

Nel caso si verificassero eventi di forza maggiore non prevedibili, che richiedano l'uscita anticipata degli alunni dal plesso scolastico l'Affidatario è tenuto a garantire il servizio di rientro tempestivo degli stessi.

Eventuali sospensioni dell'attività didattica nel corso dell'anno scolastico verranno comunicate tempestivamente all'affidatario dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. Le stesse potranno essere comunicate anche con un solo giorno di anticipo, qualora l'ente non disponga dell'informazione prima di tale momento.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali" e successive modifiche ed integrazioni e pertanto non potrà essere interrotto o sospeso, se non per comprovate cause di forza maggiore.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO. FACOLTA' DI RINNOVO E DI PROROGA

L'affidamento del servizio di trasporto scolastico ha durata biennale.

Alla scadenza del contratto il Comune di Ponte San Nicolò si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e previa verifica dello svolgimento del servizio in modo pienamente soddisfacente, della convenienza alla rinnovazione e delle disponibilità a bilancio, di ricorrere a procedura negoziata e chiedere alla ditta affidataria la ripetizione del servizio per ulteriori due anni scolastici con le modalità previste per l'anno scolastico 2015/16; pertanto **l'affidamento del servizio potrà essere rinnovato** per uguale periodo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale ad insindacabile giudizio di quest'ultima.

Il valore dell'affidamento per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è pari ad € 70.499,00.

Ai fini di quanto indicato all'art. 28 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, il valore del contratto, determinato con le modalità indicate dall'art. 29 del medesimo Decreto Legislativo – e pertanto comprensivo dell'eventuale rinnovo – viene stimato in Euro 135.201,00. L'importo si intende inoltre comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi del lavoro.

Qualora alla scadenza dell'appalto o del suo rinnovo la stazione appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare l'affidatario del servizio per il periodo successivo, non avendo ancora completato le formalità relative all'appalto, potrà chiedere alla ditta affidataria di effettuare il servizio sino alla data di assunzione del medesimo da parte della ditta subentrante. Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel presente Capitolato.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 il servizio di cui al presente Appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. L'attività di controllo e verifica effettuata con personale del Comune, ai sensi dell'art. 15 del presente disciplinare, non presenta rischi da interferenza, trattandosi di attività sporadica, svolta in locali e luoghi non messi a disposizione dal Comune.

Nessun indennizzo è dovuto in caso di mancato rinnovo dell'incarico, ovvero di dichiarazione di decadenza o risoluzione anticipata dell'incarico stesso.

ART. 4 –AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZI ATIPICO

Il servizio potrà essere affidato ad aziende di trasporto iscritte alla Camera di Commercio di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri o servizio di noleggio con conducente o similare, titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente di cui alla L.R. 11/2009 ed in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 e di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada mediante iscrizione al Registro Elettronico Nazionale – sezione "Imprese e gestori" di cui all'art. 10 del Regolamento CE 1071/2009 e all'art. 11 del D.M. Trasporti n. 291 del 25.11.2011. La ditta sarà tenuta ad utilizzare, per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto, esclusivamente autobus immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente detenuti a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) e per i quali non siano decorsi più di trent'anni dalla prima immatricolazione.

Il servizio rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. della Regione Veneto 14.09.1994, n. 46, avente ad oggetto: "Disciplina degli autoservizi atipici"; pertanto, le ditte offerenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da detta normativa.

L'affidatario dovrà pertanto richiedere alla Stazione Appaltante il rilascio di apposita autorizzazione all'esercizio di "autoservizio atipico", ai sensi della L.R. della Regione Veneto 46/1994.

ART. 5 - USCITE SCOLASTICHE GRATUITE

La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad effettuare **senza oneri aggiuntivi per il Comune**, tramite veicoli in possesso dei requisiti indicati all'art. 7 del presente Capitolato e personale autista dallo stesso individuato e remunerato, numero **cinque viaggi** (comprensivi di andata e ritorno), **per ciascun anno scolastico** di vigenza dell'appalto per uscite scolastiche degli alunni delle scuole primarie o delle scuole dell'infanzia **all'interno del Comune di Ponte San Nicolò**. Tali viaggi costituiscono servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari di trasporto scolastico. La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un mezzo adeguato alle singole specifiche necessità. Si precisa che per ciascuna tratta è previsto un numero medio di chilometri pari a sette e che le stesse saranno da svolgersi indicativamente in orario antimeridiano in occasione di eventi, iniziative o manifestazioni rivolte agli alunni.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO E DEL PERSONALE AUTISTA

Il personale adibito al servizio oggetto del presente disciplinare dovrà essere idoneo allo svolgimento dello stesso. L'affidatario è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità al servizio svolto del proprio personale.

Il Personale addetto alla guida alla guida dovrà essere in possesso di:

- a) patente di guida abilitante alla conduzione del mezzo necessario all'esecuzione del servizio;
- b) certificato di abilitazione professionale (C.Q.C. per trasporto persone).

e di ogni altro requisito prescritto dalla normativa vigente in materia, ferma restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in capo all'affidatario, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte della stazione appaltante.

Il personale addetto alla guida dovrà essere munito di visibile cartellino di riconoscimento – riportante il nominativo della ditta affidataria e le generalità dell'addetto – e di apparecchio telefonico cellulare per eventuali contatti di emergenza tra lo stesso, l'Amministrazione Comunale, la Scuola ed i genitori degli alunni.

Il personale autista nell'esecuzione del servizio dovrà:

- 1) svolgere il servizio con puntualità e diligenza, mantenere un contegno improntato alla cortesia ed alla professionalità e una condotta irreprensibile e rispettosa nei confronti degli utenti, dei familiari e dei terzi;
- 2) mantenere la più totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, fatto salvo per fatti e circostanze che potrebbero interferire o compromettere il buon svolgimento dello stesso, che dovranno essere riferiti con tempestività all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune;
- 3) adottare un comportamento di speciale prudenza nella condotta di guida ed ogni precauzione tesa a garantire l'incolumità fisica e la sicurezza dei trasportati, in particolare nelle fasi maggiormente critiche del tragitto (discesa/salita dal mezzo, partenza e fermata, chiusura porte, ecc.);
- 4) non abbandonare il veicolo lasciando i minori privi di sorveglianza;
- 5) evitare di fumare sul mezzo;
- 6) rispettare i limiti di velocità e tutte le disposizioni di legge circa la circolazione stradale e la sicurezza;
- 7) utilizzare, durante la guida, apparecchi telefonici cellulari elusivamente con la modalità "in viva voce" o con auricolare e limitarsi a comunicazioni rapide e tempestive e relative in ogni caso allo svolgimento del servizio;
- 7) osservare scrupolosamente gli orari e i percorsi stabiliti e svolgere il servizio con la massima cura ed attenzione;
- 8) rispettare la capienza massima per la quale il veicolo condotto è stato collaudato;
- 9) astenersi dal trasportare persone diverse dagli alunni i cui nominativi sono stati comunicati dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e dall'accompagnatore, fatto salvo per il personale comunale addetto ai controlli;
- 10) segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi degli eventuali utenti che si rendessero responsabili di atti vandalici o di comportamenti scorretti nei confronti dell'autista, o dell'accompagnatore;

10) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 16.4.2013 n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Al personale autista dovrà essere applicato quanto previsto dalla Legge 30.03.2001 n. 125 "Legge in materia di alcol e di problemi alcol correlati" e dall'intesa Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L'affidatario è tenuto a:

- assicurare il servizio di trasporto con regolarità e continuità alle condizioni e con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, avvalendosi di automezzi e personale avente i requisiti e le abilitazioni previsti dal presente capitolato ed acquisendo le autorizzazioni a ciò necessarie;
- attuare nei confronti del personale impiegato per lo svolgimento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti e dagli accordi sindacali di categoria di zona in vigore durante il periodo di esecuzione del servizio; in caso di cooperativa sociale/consorzio tali condizioni dovranno essere estese, oltre che al personale dipendente, anche ai soci lavoratori dello/a stesso/a;
- osservare nei confronti di detto personale tutte le disposizioni vigenti in materia fiscale, salariale, assicurativa, di orario di lavoro, di contribuzione previdenziale ed assistenziale, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutte le disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro, sostenendone i relativi oneri ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità;
- osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di servizi di trasporto di persone e di circolazione, richiamate e non richiamate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- utilizzare per l'espletamento del servizio il mezzo indicato in sede di gara, salvo preventiva autorizzazione del Comune rilasciata a seguito di apposta e motivata richiesta; il nuovo mezzo da adibire alla sostituzione definitiva dovrà possedere caratteristiche uguali o superiori al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione secondo i criteri individuati nella lettera invito (anno di immatricolazione non anteriore a quello del mezzo indicato in sede di gara, alimentazione e dispositivi antinquinamento pari a quelli indicati in sede di gara); è ammessa la sostituzione temporanea del mezzo indicato in sede di gara per i soli casi di rotture, o di interventi di manutenzione o revisione di quest'ultimo, da comunicarsi via mail o via fax all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune;
- mantenere il mezzo in perfetta efficienza, esteticamente decoroso nella tappezzeria e nella carrozzeria;
- assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche commesse al servizio;
- richiamare ed eventualmente sostituire, anche su semplice richiesta del Comune, il personale autista che non osservassero le prescrizioni sopra indicate, ovvero si rendesse responsabili di gravi negligenze; alla sostituzione la ditta dovrà provvedere entro 72 ore dalla richiesta;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi incidente occorso, anche di minima rilevanza e qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio che dovesse verificarsi per causa di forza maggiore;
- dare tempestiva comunicazione verbale e, se del caso, scritta, all'Ufficio Pubblica Istruzione di qualsiasi evento straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti con le famiglie o gli alunni;
- assumere a proprio carico le multe, ammende, ecc. per eventuali infrazioni alle norme in materia di circolazione e di utilizzo degli automezzi;
- informare il proprio personale del piano annuale di trasporto e delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

L'affidatario dovrà dotarsi di idonea rimessa per i mezzi situata all'interno del territorio comunale o in un Comune distante non più di 25 km. dal confine territoriale del Comune di Ponte San Nicolò, allo scopo di garantire l'immediata sostituzione dei veicoli in caso di avaria.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il comune declina ogni responsabilità, restando a totale carico degli addetti del servizio di trasporto il rispetto delle norme del codice della strada e l'osservanza dei principi e della diligenza richiesti nell'ordinario adempimento del proprio lavoro. A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a predisporre tutti quegli accorgimenti di natura tecnica o strumentale, anche non previsti dalla normativa di

riferimento, quali ad esempio specchietti retrovisori interni aggiuntivi, ritenuti idonei ad evitare incidenti o danni agli utenti.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI

Gli automezzi impiegati per l'attuazione del servizio dovranno:

- 1) disporre di un **numero di posti non inferiori a 45 (oltre all'autista)**;
- 2) essere immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge in uso terzi per i servizi pubblici di linea o di noleggio con conducente, oppure scuolabus ed essere in regola con quanto disposto dalla Legge Regionale 03.04.2009 n. 11 e con quanto disposto dalle le normative nazionali e regionali disciplinanti il trasporto scolastico e la circolazione dei veicoli;
- 3) avere le caratteristiche costruttive previste dal D.M. 18.4.1977, integrato con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010 e dal D. M. 31.01.1997 e alla circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.3.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) essere in regola con gli adempimenti relativi alla revisione annuale secondo le scadenze di legge presso la sede operativa della ex Motorizzazione Civile;
- 5) essere confortevoli e mantenuti sempre in stato di efficienza, pulizia e decoro ed in condizioni di idoneità a garantire la sicurezza del servizio;
- 6) recare sul parabrezza la dicitura "Comune di Ponte San Nicolò - Servizio Trasporto Scolastico" (mediante cartelli indicatori, scritte, o altro) indicata in maniera visibile;
- 7) essere condotto da personale idoneo allo svolgimento del servizio, in possesso dei requisiti tecnico professionali e delle condizioni di idoneità previste dalla legge ed indicati al precedente art. 6;
- 8) essere assicurato secondo le vigenti norme;
- 9) essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo;
- 10) trasportare un numero di persone non superiore a quello consentito dalla carta di circolazione.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale 14.09.1994 n. 46, come da ultimo modificata con L.R. 18.03.2013, art. 13, comma 3, per l'esecuzione dell'appalto potranno essere utilizzati esclusivamente autobus per i quali non siano decorsi trent'anni dalla prima immatricolazione.

Si applicano altresì tutte le norme vigenti in materia anche se qui non espressamente riportate.

È necessario che la ditta affidataria disponga di un numero di automezzi omologati ed autorizzati in grado di garantire il servizio con continuità e regolarità, in particolare in caso di guasti, sinistri od altro.

Le spese di acquisto, gestione (tassa di circolazione, assicurazione, carburante, lubrificanti e quanto altro necessario), ammortamento ed eventuale adeguamento dei veicoli per disposizioni normative sopravvenute nel periodo di affidamento del servizio saranno a totale carico della ditta affidataria, che dovrà assicurare la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia del mezzo, garantendo al contempo la continuità operativa del servizio.

L'affidatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Art. 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto del presente appalto. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi prima dell'avvio del servizio.

In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto del presente contratto – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto di seguito indicato, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Possono essere utilizzati sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, esclusivamente nei casi di indicati all'art. 3 comma 3 della citata L. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi da parte dell'Affidatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Per quanto non previsto nel presente articolo in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, si fa riferimento alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 9 – DECADENZA

La ditta affidataria del servizio incorre nella decadenza dall'incarico quando:

- a) non inizi il servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- b) ponga in essere gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del servizio o violazioni delle disposizioni di legge o di regolamento o degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- c) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto;
- d) si renda responsabile di gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza, prevenzione, assistenza e previdenza, sia per quanto espressamente previsto dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia, ovvero non osservi le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento;
- e) ponga in essere gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali, non dipendenti da cause di forza maggiore, che a giudizio della stazione appaltante compromettano gravemente l'efficienza del servizio o siano tali da determinare rischi per la sicurezza dei trasportati o di terzi, persone o cose;
- f) non mantenga, a giudizio dell'Ente committente, il mezzo adibito al servizio di trasporto scolastico in perfetta efficienza, esteticamente decoroso nella tappezzeria e nella carrozzeria;
- g) ponga in essere, nella persona dell'autista, ripetuti episodi di scorrettezza, nella guida o nel comportamento nei confronti degli utenti o dei loro familiari.

Nelle ipotesi indicate nel comma precedente, fatta salva l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 10, la pronuncia di decadenza sarà preceduta da una diffida ad adempiere intimata alla ditta affidataria e diverrà esecutiva alla scadenza del termine stabilito nella medesima diffida, qualora la ditta non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte.

Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (neve o altre condizioni meteorologiche avverse, calamità naturali, ecc...) l'affidatario dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza. Qualora il servizio venga sospeso per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può dar luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 11, senza oneri a carico dell'ente affidante.

Nel caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del servizio, il Comune di Ponte San Nicolò si riserva il diritto di acquisire il servizio in danno del soggetto affidatario, ricorrendo per l'affidamento dello stesso ad altro operatore individuato con piena autonomia. In quest'ultimo caso il Comune procederà alla rivalsa delle spese sostenute nei confronti dell'affidatario, fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 10 e dell'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora la ditta abbandoni il servizio, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto e procederà con la diffida ad adempiere entro un termine non superiore a dieci giorni, decorsi i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto con incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART. 10 – PENALITA'

Qualora la ditta affidataria violi gli obblighi assunti mediante la partecipazione alla presente gara, compreso il rispetto di obblighi derivanti da ordinanze, disposizioni normative o regolamentari o dal presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze o violazioni rilevate alla ditta affidataria. Detta contestazione verrà formulata mediante apposita comunicazione trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, affinché siano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. L'aggiudicatario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento dalla lettera di addebito.

Qualora il richiamo avesse esito negativo, con conseguente persistere dell'inadempienza o dell'irregolarità, ovvero la ditta non comunicasse le proprie controdeduzioni o le stesse venissero ritenute insufficienti o, ancora, le irregolarità venissero ritenute di particolare gravità, il Comune applicherà una pena pecuniaria che il cui ammontare varierà in relazione alla gravità dell'infrazione.

Il Comune applicherà una pena pecuniaria che, secondo la gravità dell'infrazione, potrà variare da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00.

In particolare potranno essere applicate le seguenti sanzioni, tra loro cumulabili:

- mancata pulizia del mezzo, qualora questo risulti esteticamente non decoroso nella carrozzeria e nella tappezzeria € 150,00;
- impiego personale diverso da quello comunicato €300,00;
- mancata apposizione sui mezzi della dicitura prescritta all'art. 7 € 250,00;
- mancato utilizzo da parte del personale autista di forme idonee all'identificazione: € 100,00;
- mancato rispetto orari di percorrenza (qualora ingiustificato) da € 200,00 ad € 700,00;
- comportamento scorretto e/o lesivo dell'utenza da parte del personale in servizio € 600,00;
- mancata sostituzione del personale autista oltre le 72 ore dalla richiesta trasmessa dal Comune: € 200,00 per ciascun giorno di ritardo nella sostituzione;
- violazione del Codice della Strada € 700,00;
- mancato svolgimento del servizio giornaliero di andata o ritorno € 700,00 (per ciascuna corsa);
- utilizzo di mezzi diversi da quelli indicati in sede di offerta o comunicati per le sostituzioni temporanee e non preventivamente autorizzati € 400,00;
- utilizzo di veicoli non corrispondenti alle caratteristiche indicate dal presente capitolato: € 800,00;
- utilizzo di personale privo delle necessarie abilitazioni: € 1.500,00;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza € 2.000,00.

Per i casi non previsti la determinazione dell'entità della penale verrà stabilita in via analogica secondo il principio della gravità dell'inadempimento.

Quanto indicato nell'offerta ed oggetto di giudizio ai fini dell'attribuzione del punteggio in termini qualitativi è, unitamente al prezzo, oggetto di formale impegno da parte della ditta offerente e verrà quindi integralmente recepito nel contratto. In caso di mancato rispetto per responsabilità dell'affidatario di uno o più di tali elementi, che sono stati oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio in sede di gara, sarà comminata una penale fino ad € 300,00 ed intimato il ripristino delle condizioni contrattuali, salvo che la violazione riscontata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza.

In caso di recidiva la sanzione verrà raddoppiata.

Il Comune procede al recupero della penalità in sede di liquidazione delle spettanze mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta, ovvero mediante incameramento della cauzione o di parte di essa.

ART. 11 – REVOCA E RISOLUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

E’ sempre in facoltà del Comune procedere alla revoca dell’affidamento del servizio di trasporto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato l’affidamento stesso.

Indipendentemente dall’applicazione delle penali previste dall’art. 10, il Comune di Ponte San Nicolò si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, come previsto dall’art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell’aggiudicatario nei seguenti casi:

- accertamento del mancato possesso o della perdita dei requisiti per la partecipazione alla presente gara o per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto od accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara;
- concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio;
- cessione, a qualunque titolo, del contratto;
- applicazione di più di 3 (tre) penalità;
- sospensione dell’attività commerciale, oppure apertura di una procedura a carico della ditta appaltatrice di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata;
- emissione di sentenza di condanna a carico dell’aggiudicatario per frode o per qualunque altro reato che incida sulla moralità professionale;
- sopravvenute cause ostative derivanti da quanto disposto dalla legislazione antimafia;
- violazione delle disposizioni contenute all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 16.4.2013 n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Il Comune di Ponte San Nicolò potrà far valere la risoluzione del contratto in qualunque momento, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1671 del Codice Civile. Ove il Comune ravvisi una delle cause sopra indicate le contesta per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 10 (dieci) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Decorso tale termine e ritenuto di non accogliere le eventuali controdeduzioni il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione da parte del Comune di Ponte San Nicolò, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi

ART. 12 – RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da comunicare all’affidatario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata e portando comunque a termine l’anno scolastico in corso, qualora durante il periodo di vigenza del contratto dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta da parte della popolazione interessata.

In caso di recesso della stazione appaltante l’appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni previste dal contratto, rinunciando sin d’ora espressamente a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del C.C. .

ART. 13 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo sarà quello risultante dagli atti di gara.

Il corrispettivo dovuto sarà determinato sulla base delle prestazioni effettuate e sarà pertanto calcolato moltiplicando il numero di giorni di servizio prestato per la tariffa risultante dagli atti di gara. Con il pagamento di tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune tutte le prestazioni rese, i

servizi accessori e le attività direttamente o indirettamente collegate alla gestione del servizio ed ogni altra spesa necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto, oneri espressi e non dal presente Capitolato, inerenti e conseguenti il servizio in argomento, né potranno pertanto essere aggiunti allo stesso costi aggiuntivi.

La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata secondo le modalità previste da vigente regolamento comunale di contabilità, a seguito di acquisizione all'Ufficio Protocollo del Comune di regolari fatture relative alle prestazioni rese nel mese precedente e di svolgimento delle verifiche previste dalla normativa vigente in merito alla regolarità tecnica e amministrativa delle fatture e della regolarità degli adempimenti INPS ed INAIL da parte della ditta, secondo quanto previsto dalla L. 22.11.2002 n. 266.

Le fatture dovranno indicare il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed essere presentate con cadenza mensile, preferibilmente entro 30 giorni dalla conclusione del mese cui esse sono riferite e verranno liquidate di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, a seguito di riscontro, con esito positivo, della regolare esecuzione del contratto e sulla totale corrispondenza del servizio ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, come previsto all'art. 184 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

In caso di fatture di importo superiore ad € 10.00000 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40.

Le tariffe offerte dalle ditte partecipanti alla gara si intendono fissate dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarranno pertanto invariabili, pur in presenza di circostanze di cui le medesime non abbiano tenuto conto. La ditta affidataria non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa, salvo quanto di seguito precisato.

Nessuna variazione potrà essere apportata all'importo concordato fino a quando lo stesso – per le maggiori o minori prestazioni richieste dall'Amministrazione Comunale – non aumenterà o diminuirà in misura superiore al 10%. Nel caso le suddette variazioni superino il limite del 10% esse andranno computate per tutta la parte in aumento o diminuzione dell'ammontare del corrispettivo base.

Verificandosi le condizioni sopra indicate il corrispettivo sarà variato con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona della stazione appaltante e le prestazioni in più o in meno verranno computate sulla base del compenso chilometrico, la cui misura unitaria verrà così determinata:

Costo Medio Giornaliero (così come indicato nell'offerta) : Percorrenza Media Km/g = Compenso Km.

Il compenso chilometrico verrà moltiplicato per il numero di km in aumento o in diminuzione ed aggiunto, qualora in aumento, o sottratto, qualora in diminuzione, dal compenso spettante.

Stabilito il nuovo importo nel modo sopra indicato, questo potrà essere a sua volta variato solo al verificarsi delle condizioni previste nei commi precedenti.

La ditta affidataria dovrà chiedere l'adeguamento del corrispettivo entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio della maggiore prestazione. Qualora la ditta affidataria non osservi tale termine, la decorrenza dell'adeguamento avverrà dalla data di presentazione della richiesta.

Nel caso di minore prestazione, la stazione appaltante dovrà comunicare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite P.E.C. alla ditta, la modifica del servizio e questa è tenuta ad adeguare il corrispettivo con decorrenza dalla data di inizio della minore prestazione.

La tariffa offerta in sede di gara è immodificabile nel primo anno di durata del contratto. A partire dal secondo anno di vigenza del contratto la ditta affidataria potrà chiedere, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, l'adeguamento dei corrispettivi sulla base della variazione percentuali, rispetto al medesimo mese dell'anno precedente, degli indici dei prezzi al consumo registrati dall'ISTAT mediante FOI (variazioni percentuali degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati). L'adeguamento verrà riconosciuto, previa verifica da parte del Responsabile del Servizio mediante apposita istruttoria, della sussistenza delle condizioni per la revisione degli importi contrattuali con decorrenza dal mese di settembre dell'anno successivo al primo, avvalendosi dell'indice FOI disponibile al giorno 15 settembre.

La sottoscrizione di nuovi contratti nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti non è da considerarsi circostanza imprevedibile ai sensi dell'art. 1664 del codice civile.

ART. 14 – TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI

Le tariffe a carico degli utenti sono determinate dall'Amministrazione Comunale e da questa introitate con le modalità previste dal Regolamento Comunale di Contabilità.

ART. 15 – ORARI

Gli orari da osservare verranno fissati dal Comune; essi saranno stabiliti in modo che la velocità massima sia contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. La velocità commerciale non dovrà comunque superare quella consentita dalle disposizioni di massima impartite dal Ministero dei Trasporti, al fine di garantire la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze di traffico.

Il Comune potrà prescrivere l'aumento dei tempi di percorrenza qualora ciò sia ritenuto necessario a soddisfare le esigenze del servizio.

ART. 16 – PERCORSI

I percorsi e le fermate da osservare per l'espletamento del servizio sono quelli stabiliti dall'Ufficio Pubblica Istruzione e Sport all'inizio di ogni anno scolastico.

Il Comune si riserva la facoltà di inserire delle fermate suppletive, a suo insindacabile giudizio, senza che questo comporti alcuna maggiorazione del corrispettivo dovuto.

I percorsi, le fermate e i punti di raccolta potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, sia per effetto di decisioni e/o direttive assunte dall'Autorità scolastica, sia per effetto di problemi di viabilità, di transito nella circolazione od altro. In tali casi l'affidatario sarà tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno, fermo restando quanto indicato al precedente art. 13 in merito all'eventuale variazione dei corrispettivi.

In caso di richiesta del Comune la ditta affidataria è tenuta ad effettuare, prima dell'avvio dell'anno scolastico, una prova del percorso, per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità del percorso e i punti di raccolta. È facoltà della ditta affidataria proporre al Comune di Ponte San Nicolò modifiche ed integrazioni migliorative dell'organizzazione del servizio. L'esecuzione di tali proposte è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

ART. 17 – COMUNICAZIONE INCIDENTI

La ditta affidataria è tenuta a dare all'ente affidante, di volta in volta, immediata comunicazione via posta elettronica o telefax di tutti gli incidenti occorsi durante il servizio (sinistri, collisioni, rotture del mezzo o altro), qualunque sia l'entità degli stessi ed anche nel caso non ci siano stati danni a persone e/o automezzi.

Il personale autista dovrà in ogni caso garantire la custodia del mezzo ed assicurare che gli utenti trasportati vengano posti in condizioni di sicurezza.

La ditta affidataria è tenuta a dare immediata comunicazione all'Ente affidante di qualsiasi interruzione o sospensione del servizio, tenendo presente che nessuna variazione potrà essere apportata senza il preventivo benestare dell'Ente stesso.

La ditta affidataria è tenuta a garantire, in ogni caso, la continuità del servizio. Qualora il servizio non venga svolto con regolarità e puntualità si applicano gli artt. 9 e 10 del presente Capitolato.

ART. 18 – VIGILANZA

La vigilanza sull'espletamento del servizio competerà, per tutto il periodo di affidamento in appalto, all'Amministrazione Comunale, che è legittimata a provvedervi tramite il proprio personale e con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

In particolare l'Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento e senza formalità alcuna, controllare il corretto espletamento del servizio, il rispetto degli orari, la corrispondenza del personale autista e del veicolo utilizzato alle disposizioni contenute nel presente Capitolato ed a quanto offerto in sede di gara e che il veicolo sia mantenuto in perfetta efficienza, esteticamente decoroso nella tappezzeria e nella carrozzeria.

L'affidatario è tenuto a fornire al personale degli uffici comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti eventualmente richiesti e la relativa documentazione.

Qualora le verifiche evidenziassero carenze che, a giudizio dell'ente, siano rimediabili senza pregiudizio per il servizio, la ditta verrà invitata per iscritto a porre rimedio delle irregolarità riscontrate. Diversamente si procederà secondo quanto indicato ai precedenti artt. 9 e 10.

Il Comune potrà altresì, in qualsiasi momento, richiedere alla ditta appaltatrice l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assicurativa, previdenziale, fiscale, retributiva e di sicurezza del lavoro nei confronti del personale dipendente e/o socio, riservandosi comunque la facoltà di chiedere gli opportuni accertamenti in merito da parte del competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Il Comune provvederà inoltre ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (L. 22.11.2002 n. 266, art. 2 di conversione del D.L. 210/2002) nei casi ed alle scadenze di legge.

ART. 19 – ASSICURAZIONI

La ditta affidataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni subiti o arrecati agli utenti o a terzi nel corso del servizio. Il servizio si intende affidato a totale rischio e pericolo della ditta affidataria. Qualsiasi responsabilità civile per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'affidatario, che è pertanto tenuto a risarcire i danni comunque provocati e che terrà indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità e pretesa che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali per trascuratezza o colpa.

La responsabilità per quanto riguarda il possesso delle prescritte autorizzazioni rimane in capo delle ditta affidataria, anche in caso di mancata verifica o controllo da parte del Comune.

E' fatto obbligo alla ditta affidataria di provvedere, oltre che all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in materia, anche alle assicurazioni per responsabilità civile, ivi compresi i terzi trasportati, a copertura dei danni a cose e persone che possono derivare dal fatto suo, o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali aventi massimale non inferiore ad € 10.000.000,00 e comprendente la copertura in infortunio in salita e discesa di tutti i trasportati.

La ditta affidataria documenterà all'ente affidante l'adempimento del predetto obbligo assicurativo prima dell'attivazione del servizio e ad ogni scadenza di polizza mediante l'attestazione di avvenuto pagamento del premio assicurativo.

ART. 20 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto affidamento del servizio la ditta affidataria è tenuta a presentare i seguenti documenti:

- elenco nominativo del personale addetto alla guida che si intende impiegare per l'esecuzione del servizio, compresi gli eventuali sostituti (ogni eventuale successiva variazione dovrà essere di volta in volta tempestivamente comunicata, corredata della documentazione indicata al punto seguente) e del referente responsabile del servizio, con relativo recapito telefonico, cui la stazione appaltante potrà sempre rivolgersi per qualsiasi comunicazione inerente il servizio oggetto di appalto;
- copia del documento di guida e del certificato di abilitazione professionale di tutto il personale autista che si intende impiegare per lo svolgimento del servizio (anche per le sostituzioni);
- copia dei documenti di lavoro e assicurativi del personale autista, ovvero certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza

malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta affidataria del servizio, attestante l'avvenuta denuncia del personale;

- copia della carta di circolazione del mezzo indicato in sede di offerta per l'espletamento del servizio, qualora non sia stata trasmessa in sede di partecipazione alla gara;
- elenco dei mezzi che la ditta intende utilizzare per i casi di rotture del mezzo indicato in sede di gara, o di interventi di manutenzione o revisione di quest'ultimo, corredato da carta di circolazione dei mezzi sostitutivi e delle polizze assicurative;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo, relativo alla polizza avente i massimali indicati al precedente art. 19;
- documentazione attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto indicato al successivo art. 22;
- estremi identificativi del conto corrente dedicato e generalità complete di codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore della precedente dichiarazione sostitutiva.

La ditta affidataria decade dall'affidamento qualora non ottemperi alle disposizioni indicate al comma precedente entro il termine ivi indicato, ovvero si rifiuti di sottoscrivere il contratto per sua colpa. In tal caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, revocherà l'aggiudicazione e potrà affidare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria, alle condizioni economiche da quest'ultimo già proposte in sede di gara. In tal caso, rimangono comunque a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del servizio ad altra ditta, pena la risoluzione "de jure" del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Non è ammesso il subappalto. In caso di violazione di tale divieti il Comune si riserva di incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

ART. 22 – CAUZIONE

La ditta affidataria del servizio è tenuta a presentare cauzione di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto e del risarcimento degli eventuali danni. La cauzione potrà essere utilizzata a rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse sostenere a causa di inadempimento o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'affidatario, compresa il prezzo per il nuovo affidamento del servizio dovuto ad a risoluzione per inadempienze dell'appaltatore.

Alla costituzione della cauzione l'affidatario dovrà provvedere mediante polizza fidejussoria rilasciata da compagnia assicurativa regolarmente autorizzata, o da istituto bancario autorizzato, ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, o mediante deposito dell'importo presso la tesoreria comunale di Ponte San Nicolò.

La polizza dovrà contenere espressamente:

- l'indicazione della sua operatività entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento e trasmessa per conoscenza anche alla ditta aggiudicataria, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile ,
- la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, la cauzione deve essere prestata specificando che viene rilasciata a garanzia del raggruppamento o del consorzio.

Resta salvo per il Comune di Ponte San Nicolò l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione per la parte della quale il Comune si sia dovuto avvalere durante l'esecuzione del contratto. In caso di mancato reintegro nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera di formale richiesta da parte dell'ente appaltante, sorge per quest'ultimo la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per la risoluzione dall'art. 11 del presente Capitolato

Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e come previsto con determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 dell'11.09.2007, la cauzione dovuta è ridotta del 50% in favore delle ditte in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI EN ISO 9001/2008 o 9000. Per fruire di tale beneficio la ditta concorrente dovrà presentare copia della certificazione di sistema di qualità.

La cauzione verrà restituita, ove nulla osti ed a condizione che la fornitura sia stata regolarmente eseguita, alla scadenza del contratto d'appalto.

ART. 23 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Il servizio sarà affidato con determinazione del Responsabile del Servizio, che terrà conto del risultato espresso mediante il verbale di gara dalla Commissione di gara. Ad avvenuta verifica del possesso in capo alla ditta aggiudicataria del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, verrà stipulato con quest'ultima apposito contratto nella **forma della scrittura privata, le cui spese** (imposte, diritti, marche da bollo e ogni altra spesa) **saranno a carico della ditta affidataria.**

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto di tale norma, la stazione appaltante ne chiedi l'esecuzione anticipata nei modi ed alle condizioni previsti all'art. 302 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. Il Responsabile del Servizio potrà quindi, in rapporto al termine dilatorio, chiedere, sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto, l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto d'appalto, qualora sussista comprovata urgenza, determinando la mancata esecuzione immediata della prestazione un grave danno all'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare.

ART. 24 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Competente a risolvere tutte le eventuali vertenze insorte relativamente all'esecuzione del contratto che non si fossero potute definire in via amministrativa, sarà il Tribunale di Padova.

In pendenza del giudizio la ditta affidataria non è sollevata da alcuno degli obblighi previsti dall'incarico stesso.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 e dell'art. 18 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo, sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza.

I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare. Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena dell'esclusione dalla gara.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Ente appaltante e delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 267/2000.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune.

Il Comune di Ponte San Nicolò è titolare del trattamento di tutti i dati personali, anche sensibili, relativi agli utenti del servizio e delle relative famiglie, che verranno comunicati all'affidatario per l'esecuzione del servizio oggetto d'appalto. Il Comune di Ponte San Nicolò provvederà con apposito provvedimento a nominare l'affidatario responsabile del trattamento di detti dati. L'affidatario dovrà garantire, nell'espletamento del servizio, la scrupolosa osservanza della normativa sulla riservatezza dei dati personali e sensibili previsti dal D.Lgs. 196/2003, attenendosi alle istruzioni che verranno impartite dal Comune di Ponte San Nicolò e comunque in modo tale che ne sia garantita la sicurezza. In particolare è fatto esplicito divieto alla ditta di utilizzare per propri fini e di comunicare a terzi i dati di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento del servizio affidato.